

Disciplina per le elezioni del rettore

D.R. 11 luglio 2012, n. 9548 - Emanazione

Articolo 1 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 16, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni del rettore.
2. La procedura per l'elezione del rettore si svolge, sulla base della presentazione di candidature ufficiali, con il sistema del voto telematico, in uno o più turni di votazione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Indizione

1. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del rettore, il decano dei professori ordinari dell'Università (di seguito indicato "decano") indice le elezioni per il rinnovo della carica con apposito provvedimento, nel quale è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura, in modo che il completamento della stessa sia assicurato entro sessanta giorni dalla data della riunione del corpo elettorale.
2. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato e comunque in termini tali da consentire l'inizio naturale del mandato.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, la riunione del corpo elettorale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.
4. Il provvedimento di indizione è pubblicato nell'albo ufficiale dell'ateneo.

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, con l'esclusione dei professori che sono in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
 - a. ai professori in ruolo;
 - b. ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - c. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
 - d. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
 - e. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori e esperti linguistici;
 - f. ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di dipartimento.
3. Con il termine "ricercatori a tempo indeterminato " si intendono ricompresi gli assistenti di ruolo ad esaurimento.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. Ai fini dell'eleggibilità, coloro che si candidano devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
6. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, pena la decadenza dalla carica rivestita.

Articolo 4 - Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco di cui al comma 1 possono essere segnalate al decano entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la Commissione elettorale centrale di cui al successivo articolo 7.
3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori puramente materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 5 - Candidature

1. Le candidature alla carica di rettore devono essere ufficialmente presentate nel corso di un'apposita riunione del corpo elettorale, convocata e presieduta dal decano, da tenersi antecedentemente al primo turno elettorale.
2. Ciascuna candidatura deve essere successivamente formalizzata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali nei termini indicati nel provvedimento di indizione, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La candidatura è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta fino ad un massimo di ottanta elettori. Una volta raggiunto il numero massimo di sottoscrizioni consentito, non possono essere apposte eventuali firme eccedenti il suddetto limite. La candidatura rimane valida anche in caso di ripetizione del primo turno, mantenendo invariate le sottoscrizioni a sostegno della candidatura medesima. Le firme apposte dagli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera e) sono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, commi 6 e 7. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata. Le candidature e le firme di sostegno, depositate presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, sono rese pubbliche sul sito web dell'ateneo.
3. In caso di ripetizione del primo turno di votazione, il decano convoca e presiede una nuova riunione del corpo elettorale nel corso della quale possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi; in tale riunione un candidato può ritirare ufficialmente la propria candidatura presentando al decano stesso una dichiarazione di rinuncia scritta.
4. L'università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e delle mailing-list dell'ateneo.

Articolo 6 – Svolgimento delle elezioni

1. La procedura per l'elezione del rettore si svolge secondo le modalità indicate ai commi seguenti.

2. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e se vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.
3. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le modalità di cui ai successivi commi. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui all'articolo 5 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al presente articolo.
4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
5. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.
6. Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi, con arrotondamento al multiplo superiore.
7. Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), ad eccezione dei rappresentanti in Senato accademico che hanno voto pieno, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni sette voti espressi, con arrotondamento al multiplo più vicino a quello superiore.
8. Il calcolo dei voti esprimibili è effettuato sommando al numero degli elettori di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d), e) - limitatamente ai rappresentanti in Senato accademico - ed f), il numero degli elettori di cui alla lettera c) del medesimo articolo, diviso per due e arrotondato all'intero superiore nonché il numero degli elettori di cui alla lettera d) del medesimo articolo, diviso per sette e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.

Articolo 7 - Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi dell'articolo 13 del presente Capo e di dirimere le questioni in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione.

Articolo 8 - Commissione di seggio

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il decano nomina con proprio provvedimento la commissione di seggio, individuandone i membri fra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie dell'Ateneo. In particolare, essa è composta da:
 1. un professore ordinario, con funzioni di presidente;
 2. un professore associato;
 3. un ricercatore;

4. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
5. uno studente.
2. La commissione di seggio è inoltre supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure telematiche di votazione.
3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.

Articolo 9 - Operazioni di voto

1. Lo svolgimento delle elezioni avviene tramite procedura telematica validata a livello nazionale, assicurando l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la massima segretezza del voto. In particolare, i registri dei votanti non sono consultabili né conoscibili da parte di soggetti esterni alla commissione del seggio ed è garantita l'impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti, di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Presso il seggio, previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale ed una chiave segreta di identificazione; l'elettore accede ad una postazione di voto, apre il certificato elettorale e digita il codice personale riportato. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo. Una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore è accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore si presenta una lista dei candidati per l'elezioni in corso, dalla quale esprime una sola preferenza, scegliendo il nominativo del candidato prescelto. Fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Al fine di terminare la sessione di voto, all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza non è più modificabile né revocabile.

Articolo 10 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto la commissione di seggio, avvalendosi degli esperti, procede allo scrutinio pubblico dei voti i cui risultati, forniti dal sistema telematico, sono visualizzati, stampati e trasmessi al decano.
2. Il decano procede alla proclamazione dei risultati elettorali tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 11 - Mandato

1. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett c) della legge 240/2010.

Articolo 12 - Incompatibilità

1. Il rettore non può:
 - ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il senato accademico e per il consiglio di amministrazione di cui è presidente;
 - essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il consiglio di

dipartimento;

- essere rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
 - ricoprire incarichi dirigenziali amministrativi nelle università;
 - ricoprire la carica di componente del collegio di disciplina o di componente del Nucleo di valutazione, previsti dallo statuto di ateneo;
 - ricoprire ogni altra carica incompatibile prevista dalla normativa vigente.
2. Chi eletto alla carica di rettore e già ne ricopre un'altra incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 13 – Dimissioni e sostituzione

1. In caso di dimissioni dalla carica di rettore, quest'ultime sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi altra causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura di cui all'articolo 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 14 - Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 5, devono essere presentati al decano entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami decide, nei due giorni successivi, la Commissione elettorale centrale di cui all'articolo 7, dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Articolo 15 – Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina è pubblicata sul sito dell'ateneo ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
2. All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 31 marzo 2000 n. 01/583 e successive modifiche ed integrazioni.